



COMUNE DI PREGANZIOL

PROVINCIA DI TREVISO

POLIZIA LOCALE

Via Dese n. 6 – Tel. 0422 633 169 – Fax 0422 630 442

Prot. N. 18204

Lì, 19.08.2008

ORDINANZA N. 96

OGGETTO: Contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.

IL SINDACO

PREMESSO che con proprie ordinanze n. 51 del 21.10.1999 e n. 55 del 30.06.2005. esecutive a norma di legge, sono stati adottati interventi sul problema prostituzione nel Comune di Preganziol:

CONSIDERATO che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di Polizia dello Stato e dalla Polizia Locale, tant'è che risultano censite oltre una cinquantina di prostitute di varie nazionalità, oltre a numerosi transessuali, che esercitano lungo l'asse della S.S. n. 13 via Terraglio, sul territorio del Comune di Preganziol;

VALUTATI gli effetti devastanti del fenomeno sulla sicurezza urbana, conclamati da efferati episodi criminali legati al mondo dello sfruttamento della prostituzione, anche minorile, verificatisi sul territorio comunale o fatti emergere dalla defatigante attività investigativa dagli organi di polizia, oggetto di grande attenzione da parte dei media e causa di particolare allarme sociale nella cittadinanza;

VALUTATE inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, il cui numero non accenna a calare e la cui attenzione ai dettami al codice della strada, pur in vigenza di specifica ordinanza che vieta la fermata dei veicoli al fine di impedire comportamenti pericolosi, rimane sotto i limiti di tollerabilità, come risulta dai numerosi accertamenti di violazione riferiti alla precedente ordinanza n. 55 del 30.06.2005;

VALUTATO, quanto più sopra ricordato, anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;

RITENUTO quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordata sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTO l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 116 del 18 agosto 2008, avente ad oggetto l'aumento dell'importo della somma da pagare in misura ridotta per la violazione all'ordinanza di contrasto alla prostituzione su strada;

ORDINA

- **in tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza;**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di **euro 500,00 (cinquecento/00)** con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, alla Questura di Treviso, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Treviso, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Treviso, alla Polizia Provinciale di Treviso.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Zanata Dr. Franco